




**Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2014-2020**



BANDO PUBBLICO

*MISURA 16 - COOPERAZIONE
SOTTOMISURA 16.3*

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): VALLE DEL BELICE 2020

AMBITO: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali - 2. Turismo sostenibile - 3. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio

AZIONE PAL: Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network

INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 Dotazione finanziaria.....	5
Art. 2 Obiettivi.....	5
Art. 3 Beneficiari.....	6
Art. 4 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	6
Art. 5 Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	8
Art. 6 Interventi ammissibili.....	8
Art. 7 Spese ammissibili.....	9
Art. 7.1 Investimenti immateriali.....	10
Art. 7.2 Missioni e trasferte.....	11
Art. 7.3 Spese generali.....	11
Art. 8 Interventi e spese non ammissibili.....	12
Art. 9 Localizzazione.....	12
Art. 10 Criteri di selezione e priorità.....	13
Art. 11 Intensità di aiuto e massimali di spesa.....	18
Art. 12 Impegni ed obblighi del beneficiario.....	19
Art. 13 Modalità di attivazione e accesso all'azione.....	21
Art. 14 Domanda di sostegno.....	21
Art. 15 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	22
Art. 16 Procedimento amministrativo.....	24
Art. 17 Ricevibilità.....	24
Art. 18 Ammissibilità e valutazione.....	24
Art. 19 Formulazione della graduatoria.....	25
Art. 20 Provvedimenti di concessione del sostegno.....	25
Art. 21 Tempi di esecuzione e proroghe.....	26
Art. 22 Presentazione della domanda di variante.....	27
Art. 22.1 Istruttoria della domanda di variante.....	27
Art. 23 Domanda di pagamento.....	28
Art. 24 Anticipo.....	29
Art. 25 Stato di avanzamento lavori (SAL).....	29
Art. 26 Saldo.....	30
Art. 27 Modalità di presentazione domanda di pagamento.....	31
Art. 28 Ricorsi.....	33
Art. 29 Controlli e sanzioni.....	33
Art. 30 Disposizioni finali.....	33
Art. 31 Trattamento dei dati personali.....	34

PREMESSA

La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato dalla ultima Decisione C(2018) 8342 final del 3.12.2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea.

Il presente bando, approvato con delibera del CdA del 19.12.2019, disciplina l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Valle Del Belice 2020” nell’ambito dell’azione del PAL che attiva la sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo” del PSR Sicilia 2014-2020.

Principali riferimenti normativi:

□□Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

□□Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

□□Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

□□Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

□□Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

□□Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

□□Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

□□Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

□□Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

□□Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

□□Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

□□Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

□□Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, successivamente modificato con decisione C(2016) n.8969 del 20/12/2016, adottato dalla giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, modificato con Decisione di esecuzione CE C(2017) n. 7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 30 gennaio 2018, che ne approva la versione 4.0.

□□Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 -Istruzioni operative N. 11 -Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

□□D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

□□Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 -Istruzioni operative n.25 -D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 -Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.I.;

□□Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;

□□DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, di approvazione della graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

□ DDG n. 2921 del 09.10.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di approvazione del Piano d'Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle Del Belice” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;

□ Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL Valle del Belice e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e

valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Valle del Belice 2020;

□□Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 –Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP)

□□DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura –Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

□ DDG n. 3753 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di approvazione della versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle Del Belice”.

Art. 1

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta a € 400.000,00 di spesa pubblica, di cui € 272.250,00 di quota FEASR.

Ciascun progetto di cooperazione presentato a valere sul presente bando dovrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti “*Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)*” “*Turismo sostenibile*” e/o “*Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio*” e prevedere un investimento massimo di € 100.000,00 e una aliquota massima di sostegno pari al 100% di spesa pubblica.

Art. 2

Obiettivi

L'analisi di contesto nel Piano d'Azione Locale ha rilevato l'esigenza nell'ambito dei settori di intervento, turismo sostenibile, filiere produttive e beni culturali, di rafforzare la capacità delle piccole e medie imprese del territorio di cooperare consentendo alle stesse di attivare processi gestionali comuni, azioni di promozione in una logica di co-marketing, e condividere strategie e strumenti in grado di generare effetti positivi di sistema. Appare infatti importante e necessario stimolare la capacità di “mettersi in rete” in special modo in quei settori ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio nell'ambito degli stessi e fra di essi. Obiettivo della presente operazione è quindi quello di promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori delle filiere turistica, produttiva e dei beni culturali, finalizzate al raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante la condivisione di strategie di promozione e marketing, l'organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.

Obiettivi operativi

La sottomisura 16.3 ha come obiettivo quello di sostenere la nascita di reti tra aziende dell'intero territorio del Gal Valle Del Belice finalizzate a favorire:

- la promozione e informazione sui prodotti in Italia ed all'estero;
- il rafforzamento dell'offerta turistica;
- l'incremento della competitività dei produttori primari;
- l'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori;
- la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti trasformati

Art. 3

Beneficiari

I beneficiari diretti dell'Azione sono gruppi di "microimprese" (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile.

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti, con funzioni di beneficiari indiretti fornitori di servizi, la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Si precisa che sono ammissibili quali beneficiari diretti esclusivamente i beneficiari che hanno sede operativa in uno dei comuni del GAL Valle del Belice descritti all'art. 9 del presente Bando e che operano all'interno della suddetta area.

Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.

Art. 4

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

La sede operativa dell'operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle zone rurali C e D del PSR Sicilia 2014/2020 all'interno di uno dei comuni del GAL VALLE DEL BELICE.

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti, da parte dei soggetti richiedenti, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare, ciascuna forma di cooperazione deve:

- essere costituita da almeno cinque soggetti, tra i quali almeno un'impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale, che svolgano attività coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura 16.3 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, predisposto sulla base del modello allegato al bando di attuazione della sottomisura 16.3, e degli impegni assunti nel rispetto di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando; il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come "capofila", al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando, ivi comprese quelle di interfaccia con il GAL e con l'Amministrazione regionale;
- essere dotato di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
- presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
- costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni; in caso di partenariato già costituito, si richiede l'apertura del fascicolo aziendale, anche solo anagrafico, da parte dei singoli partner e la costituzione dei relativi legami associativi;

Requisiti del progetto

Il progetto di cooperazione, sulla base del modello allegato al presente bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:

- descrizione degli obiettivi del progetto;
- indicazione dell'ambito geografico di intervento e del settore di riferimento;
- descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione;
- indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
- descrizione puntuale dell'intero processo di cooperazione (individuazione dei partner, definizione delle azioni, individuazione di un soggetto capofila responsabile dell'attuazione del progetto, ecc.);
- elenco dei partecipanti al partenariato, con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
- cronoprogramma;
- piano finanziario, articolato per annualità e attività.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è di punti 30.

Art. 5

Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Il PAL risulta fortemente coerente e complementare con taluni obiettivi specifici dei PO FESR e FSE, contribuendo alla riduzione del divario territoriale tra aree rurali e aree urbane, alla coesione sociale e alla ripresa dell'economia regionale.

Qualora la sottomisura sia abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come meglio chiarito nel capitolo 14, par. 1, del PSR SICILIA 2014/2020.

Gli interventi proposti nell'ambito della sottomisura 16.3 dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità", nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito della S.S.L.T.P., Valle del Belice 2020 la sottomisura 16.3 risulta complementare con le seguenti Misure:

- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Supporto agli scambi internazionali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
- PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
- PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
- PSR Sicilia 2014/2020 Misura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico PSR Sicilia 2014/2020.

È propedeutica alla seguente misura:

- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica

Art. 6

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- animazione del territorio e condivisione delle conoscenze tra i soggetti del partenariato finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo;
- predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole attività progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo

rurale, sia riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi) nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto;

- i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
- disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di cooperazione, ossia del modello tecnico/organizzativo adottato.

Condizione di ammissibilità è che con l'attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove. Non sono ammissibili, quindi, attività comuni già in atto.

Art. 7

Spese ammissibili

Con la presente sottomisura si finanziano esclusivamente i costi della cooperazione, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

I costi ammissibili nell'ambito dell'Azione 1.5 sono i seguenti:

- 1) costo dell'animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto collettivo; vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all'attività di animazione, le spese connesse all'eventuale utilizzo di un animatore al quale sia affidato il compito di coinvolgere e mettere in rete i partecipanti al progetto, spese per l'organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, ecc.);
- 2) spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
- 3) costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall'atto della cooperazione, quali, a titolo esemplificativo:
 - costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);
 - costi del personale dedicato all'attività progettuale;
 - spese di rete (ad esempio, missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali, gestione e aggiornamento sito web);
- 4) costi delle attività promozionali, così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018, tra cui le spese per la disseminazione e per il trasferimento del modello tecnico/organizzativo di cooperazione utilizzato (ad esempio, spese socializzazione del know-how e del sistema organizzativo innovativo, nonché spese per partecipazione ad eventi, noleggio di sale, servizi, impianti e attrezzature inequivocabilmente finalizzati alla disseminazione, al trasferimento e alla divulgazione dei risultati del progetto di cooperazione, e quindi all'organizzazione di incontri divulgativi, brochure, materiale informativo);
- 5) costi diretti del progetto legati all'attuazione di un piano aziendale e sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, materiali di consumo, esami, consulenze specifiche e altri beni e servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento degli impianti e dei fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
- 6) spese generali, nel limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell'allegato 4 del P.S.R.

Per la procedura relativa alla selezione del soggetto al quale affidare l'incarico in caso di noleggio delle attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività di animazione di cui al superiore punto 1) e delle attività di disseminazione, trasferimento e divulgazione dei risultati del progetto di cooperazione di cui al superiore punto 4), si rinvia alle disposizioni contenute nel sottoparagrafo "Spese generali" delle presenti disposizioni attuative. Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuate con pagamenti rientranti nelle modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n.2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Art. 7.1

Investimenti immateriali

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (servizi di marketing o altri servizi specifici, incarichi professionali; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.) non realizzabili direttamente dai beneficiari diretti, il Gruppo di Cooperazione può incaricare uno o più beneficiari indiretti costituenti il partenariato proponente il progetto.

In particolare, l'affidamento degli incarichi dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra uno dei beneficiari diretti e il professionista e/o società di servizi, validato dal Capofila e da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Il contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di SAL/saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. L'eventuale parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura "la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012" oppure "la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014". Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento ai parametri indicati nelle circolari n. 41/2003 del 05/12/2003 e n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Il Gruppo di Cooperazione, inoltre, qualora il soggetto al quale affidare l'incarico non sia un beneficiario indiretto, dovrà avvalersi di almeno tre preventivi in concorrenza sulla base dell'aspetto economico, della qualità del piano di lavoro e dell'affidabilità del fornitore. Le suddette offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte preventive, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto al quale affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, non facenti parte del partenariato proponente

riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 140 del 20/07/2012" o nel D.M. n. 55 del 10/03/2014, secondo le modalità sopracitate.

Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Art. 7.2

Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e solo se strettamente necessarie ed esplicitamente motivate per lo svolgimento delle attività previste dal presente Avviso.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nelle circolari dell'Assessorato Regionale dell'Economia attualmente vigenti: Circolare n° 10 del 12.05.2010 e Circolare n° 11 del 12.05.2010 e ss.mm. e ii.

Art. 7.3

Spese generali

Le spese generali a carico di uno o più soggetti del partenariato proponente il progetto di cooperazione, sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con la sottomisura. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

Le spese generali non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

a) costi per la predisposizione del progetto, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto collettivo ammesso a finanziamento;

b) spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato (per le consulenze legali: nel rispetto del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; - per le altre consulenze professionali: nel rispetto del decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm. e ii. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro);

c) spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria;

d) spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;

- e) canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento la cui congruità è esposta tramite relazione/perizia di un tecnico abilitato;
- f) utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- g) costi per utilizzo di arredi e attrezzature d'ufficio, in particolare per noleggio e/o parte di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29/10/1974 e dal D.M. del 31/12/1988;
- h) spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature di cui al superiore punto g) e per l'acquisizione dei materiali di consumo di cui al superiore punto c), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

Art. 8

Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Art. 9

Localizzazione

Comune	Classificazione area
Caltabellotta	D
Contessa Entellina	C
Gibellina	C
Menfi	C
Montevago	D

Partanna	C
Poggioreale	C
Salaparuta	C
Salemi	C
Sambuca di Sicilia	D
Santa Margherita di Belice	D
Santa Ninfa	C

Art. 10

Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del presente avviso e dei criteri aggiuntivi previsti dal GAL e approvati dall'Amministrazione (AdG) con nota protocollo n. 60123 del 05/12/2019 in attuazione della SSLTP approvata.

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

La tabella riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

Pertanto, le domande di sostegno verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO RISPETTO ALLA STRATEGIA PROPOSTA E ALLA POLITICA DELLO	Miglioramento della competitività del gruppo di piccoli operatori, da evidenziare con riferimento a fattori critici di	Incremento del reddito netto	dal 2% al 4%	2	Progetto – Descrizione analitica, corredata da specifici indicatori di risultato, del miglioramento della competitività
			dal 4% al 6%	3	

SVILUPPO RURALE (MAX 44 PUNTI)	successo (max 15 punti)		oltre il 6%	4	N.B.: la variazione percentuale viene calcolata sulla base della media dei ricavi ottenuti/costi sostenuti negli ultimi 3 anni dai singoli operatori aderenti al gruppo di cooperazione
		Riduzione di input e/o carichi inquinanti	entro il 5%	2	Relazione tecnica dalla quale si possa evincere la riduzione dei carichi inquinanti
			oltre il 5%	4	
		Qualificazione della produzione	certificazioni di processo (come ISO, Global G.A.P., Ecolabel)	3	Progetto – Dichiarazione di impegno ad assoggettarsi ad un sistema di controllo
			certificazioni di prodotti di qualità (come biologico, IGP, DOP)	4	
	Aumentare la quota di mercato e/o l'orientamento al mercato (max 20 punti)	aumento del fatturato	dal 5% al 10%	2	Progetto – Indicatori di risultato
			dal 10% al 20%	3	
			oltre il 20%	5	
		incremento della quantità di prodotto certificato venduto	dal 20% al 40%	2	Progetto – Indicatori di risultato
			dal 40% al 60%	3	
			oltre il 60%	5	
		incremento dei servizi turistici	servizi di ospitalità di tipo primario (come ricettività agriturismo, affittacamere, case albergo)	2	Progetto
			servizi di tipo accessorio:		
			ristorazione	1	
	Musei		2		
Parchi	1				
spettacoli	1				
intrattenimento ludico, sportivo e/o ricreativo	1				
servizi di trasporto	2				

	Aumento dell'occupazione (max 9 punti)	3 unità lavorative annue a tempo indeterminato	4	Progetto – Dichiarazione di impegno a contrattualizzare le unità lavorative indicate entro il termine di chiusura del progetto - indicatori di risultato
		da 4 a 6 unità lavorative annue a tempo indeterminato	6	
		oltre 6 unità lavorative annue a tempo indeterminato	9	
GRADO DI CONCRETEZZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI, CAPACITÀ DI PRODURRE RISULTATI PRATICI CHE POSSANO MANTENERSI E AUTOALIMENTARSI NEL TEMPO; GRADO DI CHIAREZZA E DI DEFINIZIONE DEL CRONO PROGRAMMA (MAX 37 PUNTI)	Accordi con operatori commerciali e/o turistici (max 15 punti)	Regionali	3	Progetto – Dichiarazione di impegno a stipulare gli accordi
		Nazionali	5	
		internazionali	7	
	Innovatività di processo e/o di prodotto rispetto alle attività ordinarie dei singoli associati (max 12 punti)	innovatività del prodotto (prodotto nuovo o significativamente migliorato)	4	Progetto – Descrizione del carattere innovativo del prodotto, del processo, degli impianti e delle risorse o della modalità proposta per lo sviluppo o la commercializzazione del turismo (esempio, condivisione di impianti e/o macchinari tecnologicamente innovativi, proposta commerciale e/o promozionale da effettuare mediante app e codici QR appositamente creati o mediante piattaforme di prenotazione o vendita <i>on line</i>), corredata da specifici indicatori di impatto e di risultato
		innovatività del processo	3	
		condivisione di impianti e/o macchinari tecnologicamente innovativi	5	
	Capacità del progetto proposto di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo,	sufficiente	2	Progetto - Elenco degli indicatori di risultato
buona		4		

	espressa tramite appositi indicatori di risultato (max 6 punti)	ottima	6	
	Grado di chiarezza e di definizione del cronoprogramma (max 4 punti)	correlazione tra il termine temporale di realizzazione, i risultati attesi e le singole azioni progettuali	2	Cronoprogramma
		correlazione tra il termine temporale di realizzazione, i risultati attesi e ciascuna fase delle azioni progettuali	4	
GRADO DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE VOLTE AD EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE (MAX 3 PUNTI)	Definizione di una politica di gestione di conflitti di interesse, articolata in procedure da seguire e misure da adottare per la loro gestione (3 punti)		3	Protocollo per la gestione di eventuali conflitti di interesse, allegato al progetto
Totale punteggio criteri regionali: 84				

Criteri di selezione – specifici CLLD				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO E DEI SETTORI PRODUTTIVI (MAX 16 PUNTI)	Copertura territoriale espressa in numero di microimprese aderenti al progetto e aventi sede legale in più comuni tra quelli eleggibili (del territorio GAL Valle del Belice)	Presenza di imprese aventi sede legale in almeno 3 Comuni diversi, del territorio GAL	2	Progetto e Accordo di partenariato
		Presenza di imprese aventi sede legale in almeno 5 Comuni diversi del territorio GAL	4	
		Presenza di imprese aventi sede legale in almeno 7 Comuni diversi del territorio GAL	8	
	Grado di intersettorialità espressa in numero di microimprese operanti in settori produttivi diversi	Presenza di imprese operanti in almeno 3 settori diversi	2	Progetto e Accordo di partenariato N.B. L'operatività in settori produttivi diversi sarà calcolata in relazione alle macrocategorie produttive Ateco
		Presenza di imprese operanti in almeno 5 settori diversi	4	
		Presenza di imprese operanti in almeno 7 settori diversi	8	
Totale punteggio criteri specifici CLLD: 16				

Totale punteggio complessivo: 100

La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 30 al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti a due principi di selezione.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata, alla documentazione cartacea, la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

Art. 11

Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 100.000,00 per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l'importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 50.000,00.

Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l'IVA non è considerata spesa ammissibile.

In caso di attuazione di una strategia di sviluppo, il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del regolamento UE 1305/2013, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "de minimis" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "de minimis" viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dal GAL allegato al Bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Art. 12

Impegni ed obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il Gruppo di Cooperazione beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione del beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 1 del 08/01/2019 pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla SOTTOMISURA 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo svolgimento/la commercializzazione del turismo".

Inoltre il beneficiario si impegna a:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- qualora necessario, presentare una variante che non determini comunque una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo;
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Sottomisura 16.3 GAL Valle del Belice;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Sottomisura 16.3 GAL Valle del Belice, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale -PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, e s.m.i.;
- costituirsi in una delle forme giuridiche previste all'articolo 3 del presente bando, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno una impresa agricola per l'intera durata del progetto di cooperazione;

- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione al Gal Valle Del Belice.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il Gal Valle Del Belice, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il Gal Valle Del Belice;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del Gal Valle Del Belice.

Il legale rappresentante o il soggetto capofila può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

Per tutti gli altri aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare al GAL "Valle del Belice" eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento in corso di avviamento;
- tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, gli investimenti fissi al vincolo di 5 anni dall'ultimo pagamento al beneficiario, così come per gli investimenti mobili e le attrezzature. Il relativo atto di vincolo registrato, dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario designato rappresentante legale del Gruppo di Cooperazione, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Art. 13

Modalità di attivazione e accesso all'azione

La sottomisura 16.3, è attivata tramite bando pubblico che verrà pubblicato nel sito del GAL VALLE DEL BELICE – www.galvalledelbelice.it, nel sito www.psr Sicilia.it/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.

Il Gal, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Art. 14

Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il Soggetto Capofila del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Successivamente, il legale rappresentante o il soggetto capofila deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore. La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: GAL Valle del Belice. La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020", deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.3.

La stampa definitiva della domanda di sostegno, rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando, debitamente firmata dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere presentata, completa degli allegati, una in originale ed una in formato elettronico, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede operativa del GAL VALLE DEL BELICE – Via Garibaldi 63 – 91028 Partanna (TP)

Nella parte esterna della busta o del plico, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 19.2 – Domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 16.3 " Cooperazione tra*

piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” – NON APRIRE.

Il plico contenente la domanda e gli allegati, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato mediante pubblicazione sul sito web del GAL degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020”* di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, da trasmettere in originale e in copia, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dall'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato, o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;

- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- progetto di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al bando, che riporti almeno gli elementi indicati nel paragrafo "Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità" del presente bando;
- check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara e Autovalutazione POST Aggiudicazione gara) che vengono allegate alla presente (Ove pertinente);
- in caso di costituendo partenariato:
 - fascicolo anagrafico e/o aziendale, aggiornato e validato, di tutti i componenti del partenariato;
 - accordo di partenariato, secondo il modello allegato al bando, contenente un mandato con rappresentanza, con il quale i partner individuano e designano tra loro un soggetto capofila, nonché un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario delle presenti disposizioni attuative;
 - dichiarazione di impegno, secondo il modello allegato al bando, a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
 - bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- in caso di partenariato già costituito:
 - fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
 - atto costitutivo, statuto e regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando);
 - dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando.
- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l'importo e la data di concessione;
- relazione/perizia di un tecnico abilitato sulla congruità del canone;
- relazione tecnica e computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzo, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei preventivi, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;
- dichiarazione di disponibilità dei beni pubblici o privati sui quali effettuare gli eventuali investimenti materiali, della durata di almeno 8 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena l'esclusione.

Art. 16

Procedimento amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sulla sottomisura 16.3 *"Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo"*, sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

Art. 17

Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza e completezza della documentazione richiesta.

Il soggetto incaricato della ricevibilità è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Valle del Belice. La stessa Commissione curerà l'ammissibilità e la valutazione di cui all'articolo successivo.

Art. 18

Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel presente bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nel presente Bando.

Nel caso di investimenti materiali previsti dalla operazione, l'istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il soggetto incaricato dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Valle del Belice.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del

presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con esito favorevole e che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto; di queste, saranno ammesse al sostegno le domande collocate in posizione utile, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stabilite dal bando.

Art. 19

Formulazione della graduatoria

Il GAL formulerà una graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità/ammissibilità, approvata dal CdA del GAL, verrà affissa nella bacheca del GAL. Tale graduatoria sarà pubblicata con valore legale nel sito del GAL (<http://www.galvalledelbelice.it>).

La pubblicazione nel sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione delle istanze ammissibili e di quelle escluse (non ricevibili e/o non ammissibili), potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 30 gg. il GAL provvede all'eventuale riesame e dà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse. La graduatoria definitiva delle domande escluse dovrà riportare anche le motivazioni di esclusione (non ricevibilità e/o non ammissibilità).

Prima dell'approvazione dell'elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti, avvalendosi dei funzionari istruttori contrattualizzati nell'ambito dell'Ufficio di Piano.

Gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili ed escluse, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL: www.galvalledelbelice.it.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo (pari a 30 punti), per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Conclusa la procedura di istruttoria delle istanze, il GAL procederà all'emanazione e alla notifica del provvedimento di concessione che riporterà le informazioni individuate al punto 2.5 "Provvedimenti di concessione dell'aiuto" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali-Parte generale -PSR 2014/2020.

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità indicate all'art. 29 del presente bando.

Art. 20

Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec.

L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Art. 21

Tempi di esecuzione e proroghe

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata compresa tra i 12 mesi e i 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione del GAL. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al GAL, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la Comunicazione C(88) 1696 della Commissione europea relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo, indica che le stesse «devono essere incontestabili».

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza del Responsabile di Piano del GAL, soggetto delegato all'attuazione della sottomisura/operazione.

Art. 22

Presentazione della domanda di variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documentazione di cui al paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di sostegno" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Valle del Belice, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

Art. 22.1

Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;

- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria, il GAL provvederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all'interessato del diniego all'autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 23

Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Sarà concessa anticipazione solo ed esclusivamente per le spese connesse ad investimenti materiali.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: GAL VALLE DEL BELICE.

La stampa cartacea delle domande presentate sul SIAN, unitamente agli allegati richiesti, deve essere trasmessa entro 10 giorni, in originale e in copia, al GAL Valle del Belice, secondo le modalità di seguito descritte.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del sostegno.

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016, ed a quanto stabilito nell'atto di concessione del sostegno.

Art. 24

Anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico esclusivamente per la quota progettuale destinata agli investimenti materiali. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Art. 25

Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa viene presentata entro 10 gg. al GAL "Golfo di Castellammare", corredata dalla seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/____ ambito tematico __, Bando GAL "_____" pubblicato il .../.../.../ CUP.....".
- documenti giustificativi delle spese per missioni (es: biglietti mezzi pubblici, fatture/ricevute di prestazioni alberghiere e ristorative, richiesta rimborso spese chilometriche) Il rimborso delle spese per missioni e trasferte anche all'estero devono essere contenute nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nelle circolari dell'Assessorato Regionale dell'Economia attualmente vigenti: Circolare n° 10 del 12.05.2010 e Circolare n°11 del 07.04.2015) e ss.mm. e ii. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dal personale del gruppo di cooperazione con contratto di tipo professionale possono essere imputate direttamente al soggetto

beneficiario così come previsto dalla Circolare 31/E del 30/12/2014 (paragrafo 2 –Spese di vitto e alloggio dei professionisti);

- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative agli incontri, seminari e workshop, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- relazioni, elaborati e studi;
- copia materiale divulgativo diffuso.

Il GAL si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso.

La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.

In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando. Il GAL si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali -Parte generale -PSR Sicilia 2014-2020".

Art. 26

Saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL Valle del Belice entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata:

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/ _____ ambito tematico __, Bando GAL “ _____ ” pubblicato il .../.../.../ CUP.....”;
- relazione aggiornata sulle attività del personale dedicato all'attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

L'ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati relativi al modello tecnico/organizzativo utilizzato per la cooperazione saranno stati divulgati.

Art. 27

Modalità di presentazione domanda di pagamento

Le procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali -Parte generale -PSR Sicilia 2014/2020” emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: <http://www.prsicilia.it/2014-2020/>. Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL entro i termini previsti dal presente bando.

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le relative domande di pagamento dovranno essere imputate informaticamente a: GAL Valle del Belice.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente sul portale SIAN e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL Valle del Belice Via Garibaldi n.63 - CAP 91028 - Città Partanna (TP). Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“PSR Sicilia 2014/20 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”, riportando gli estremi del soggetto richiedente, quali denominazione, sede e domicilio fiscale.

La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dal GAL nell'atto di concessione del sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro il decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. In deroga al controllo in situ l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 PAL “Valle del Belice 2020” Misura 19 – Sottomisura 19.2/16.3, trattenendo copia conforme all'originale. Nel caso di fatturazione elettronica, tale dicitura dovrà essere inserita elettronicamente all'atto dell'emissione.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Art. 28

Ricorsi

Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso alla graduatoria definitiva, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel sito del GAL, presso gli organi competenti.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 29

Controlli e sanzioni

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL, a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg.(UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento. Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art.63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione Regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni. Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione Regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi degli artt.49-50-51 del Reg.(UE) n.809/2014, verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. Ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione Regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma Rurale.

Art. 30

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali -Parte generale -PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 e s.m.i. e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Si allega al presente bando:

- Schema dell'accordo di partenariato;
- Format del progetto di cooperazione;
- Dichiarazione di impegno;
- Dichiarazione aiuti in regime *de minimis*;
- Scheda di auto-attribuzione punteggio;
- Dichiarazione disponibilità dei beni pubblici e/o privati;
- Dichiarazione su impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Patto di integrità.

Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Il presente bando approvato con delibera del CdA del GAL del 19/12/2019 sarà pubblicato, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del GAL Valle del Belice ed entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Per informazioni rivolgersi a: GAL VALLE DEL BELICE, sita in Via Garibaldi 63 - 91028 - Partanna (TP) e.mail: info@galvalledelbelice.it – pec: galvalledelbelicearl@pec.it.

Il R.U.P. del presente Bando è il RAF del GAL VALLE DEL BELICE – Dott. Nicola Impastato

Art. 31

Trattamento dei dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della partecipazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, nel rispetto del Reg. (UE) n.2016/679 (GDPR) recanti disposizioni e tutele dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Domenico Venuti